

# International Litigation

## Giugno 2025

### La Relazione della Commissione europea sull'applicazione del reg. Bruxelles I-bis

La Relazione della Commissione europea del 2 giugno 2025 valuta l'applicazione del Regolamento Bruxelles I-bis, evidenziandone l'efficacia complessiva e alcune criticità. In particolare, vengono analizzati l'impatto della digitalizzazione sul Regolamento, l'esclusione dell'arbitrato e la complessa localizzazione delle perdite puramente economiche. La Corte di Giustizia UE ha fornito importanti chiarimenti interpretativi, ma persistono questioni aperte.

### La High Court rafforza l'efficacia delle clausole compromissorie nel contesto delle sanzioni internazionali, anche con riferimento a soggetti che non le hanno sottoscritte

Con la decisione del 5 giugno 2025, la High Court inglese ha riconosciuto la violazione di una clausola arbitrale LCIA da parte di VTB Bank PJSC, che aveva agito in Russia contro diverse entità del gruppo JPMorgan. Il giudice ha concesso un'anti-suit injunction, estendendone gli effetti anche a società del Gruppo non firmatarie dei contratti. In base al Contracts (Rights of Third Parties) Act 1999, queste ultime potevano invocare la clausola compromissoria.

### Libertà di stabilimento e legge applicabile agli atti societari: la Cassazione si allinea alla CGUE

La Cassazione esclude l'applicazione del diritto italiano agli atti di gestione di una società lussemburghese con attività principale in Italia. In linea con la giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea, si applica la legge dello Stato di costituzione dell'ente.

## OSSERVATORIO

La Relazione della Commissione europea sull'applicazione del reg. Bruxelles I-bis

La High Court rafforza l'efficacia delle clausole compromissorie nel contesto delle sanzioni internazionali, anche con riferimento a soggetti che non le hanno sottoscritte

## NEWS

### Giurisprudenza arbitrale

Autonomia delle istituzioni arbitrali e limiti all'intervento statale: la decisione della High Court di Singapore

Arbitrato di investimento e obbligo di terminare un arbitrato basato su un BIT intra-UE alla luce della sentenza Achmea

Arbitrato internazionale e sospensione all'esecuzione dei lodi: L'esecuzione di un lodo arbitrale non è automaticamente sospesa in caso di impugnazione del provvedimento che ne dichiara l'esecutività

### Giurisprudenza italiana

Libertà di stabilimento e legge applicabile agli atti societari: la Cassazione si allinea alla CGUE

## La Relazione della Commissione europea sull'applicazione del reg. Bruxelles I-bis

*La Relazione della Commissione europea del 2 giugno 2025 valuta l'applicazione del Regolamento Bruxelles I-bis, evidenziandone l'efficacia complessiva e alcune criticità. In particolare, vengono analizzati l'impatto della digitalizzazione sul Regolamento, l'esclusione dell'arbitrato e la complessa localizzazione delle perdite puramente economiche. La Corte di Giustizia UE ha fornito importanti chiarimenti interpretativi, ma persistono questioni aperte.*

### 1. Considerazioni generali

Il 2 giugno 2025 la Commissione europea ha pubblicato la relazione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale sull'applicazione del reg. (UE) n. 1215/2012<sup>1</sup> (c.d. Bruxelles I-bis) (in seguito, la "Relazione"), nella quale viene esaminata l'applicazione di detto regolamento, con particolare focus sugli aspetti più problematici nonché sulle questioni nuove ed emergenti.

Com'è noto, il reg. Bruxelles I-bis (di seguito, il "Regolamento") – che costituisce *"l'elemento cardine del diritto internazionale privato dell'UE"*<sup>2</sup> – detta una serie di norme uniformi volte alla determinazione della competenza giurisdizionale in fattispecie che presentano elementi di estraneità e disciplina la circolazione dei provvedimenti emessi dagli organi giurisdizionali degli Stati membri all'interno dell'Unione Europea.

In via generale, la Relazione evidenzia che il Regolamento costituisce uno strumento di notevole successo e che, dunque, eventuali future modifiche dovranno rispondere a effettive difficoltà pratiche senza comportare la revisione di un sistema ritenuto ad oggi efficiente. Inoltre, la Relazione affronta una serie di questioni meritevoli di approfondimenti ed analisi, talune di natura 'trasversali' all'intero Regolamento, altre afferenti a specifici ambiti.

In questa sede ci limiteremo ad esaminare varie tematiche, tra le quali l'impatto della digitalizzazione (quale questione orizzontale), l'esclusione dell'arbitrato dall'ambito di applicazione del Regolamento e la localizzazione dei danni puramente economici (quali questioni vertenti a specifiche disposizioni regolamentari).

### 2. La trasformazione digitale

Il processo di digitalizzazione ha un impatto crescente su una pluralità di disposizioni regolamentari, in ragione anche dell'uso sempre maggiore di tecnologie digitali aventi natura ubiquitaria quali i *social media*, l'intelligenza artificiale, le criptovalute e le tecnologie *blockchain*. In tali contesti, la Corte di Giustizia dell'UE (CGUE) è stata chiamata a pronunciarsi sulla validità dell'*electio fori* conclusa online (CGUE, 24 novembre 2022, C-358/21, *Tilman*), sulla determinazione del luogo di fornitura di servizi resi online (CGUE, 28 novembre 2024, C-526/23, *Various Systems*) o ancora sulla localizzazione del danno cagionato da un'applicazione scaricabile in tutto il mondo (C-34/24, *Apple*, tutt'ora pendente).

Tuttavia, la Relazione conclude che – per quanto in futuro potranno sorgere ulteriori questioni tali da rendere difficoltosa l'applicazione del Regolamento – ad oggi la CGUE è riuscita a fornire utili orientamenti

<sup>1</sup> COM(2025)268 final.

<sup>2</sup> Relazione, p. 1.

sull'interpretazione delle norme del Regolamento nell'ambito dei contenuti digitali.

### 3. L'esclusione dell'arbitrato

Per quanto concerne questioni attinenti a singole previsioni regolamentari, pare opportuno iniziare dall'ambito di applicazione materiale del Regolamento. Come è noto, il reg.Bruxelles I-bis disciplina la materia civile e commerciale, al netto di una serie di esclusioni tassativamente individuate, tra le quali rientra – ex art. 1(2) lett. d) – l'arbitrato.

Con riferimento a tale eccezione, la Relazione dà conto di una serie di questioni che emergono a seguito di una recente pronuncia resa dalla Corte di Giustizia (CGUE, 20 giugno 2022, C-700/20, *London Steam-Ship Owners' Mutual Insurance Association*) nella quale si è stabilito che una decisione straniera non può circolare in un altro Stato membro se incompatibile con una decisione che conferma un lodo arbitrale nello Stato membro richiesto. In pratica, secondo la CGUE, la sentenza che conferma il lodo si qualifica come decisione ai fini dei motivi ostativi alla circolazione delle decisioni (nel caso di specie, ai fini dell'art. 34 n. 3 reg. Bruxelles I, ad oggi sostituito dall'art. 45(1) let. c) reg. Bruxelles I-bis).

Detta sentenza si pone in contrasto con la prassi giurisprudenziale di alcuni Stati membri (le cui corti fanno rientrare la decisione che conferma un lodo nell'esclusione in parola), i quali – a seguito di *London Steam-Ship Owner' Mutual Insurance Association* – sono chiamati a conformarsi a quanto stabilito dai Giudici dell'UE. Inoltre, la pronuncia della CGUE evidenzia altresì l'assenza di una norma sulla litispendenza in relazione ai procedimenti arbitrali, che potrebbe ridurre sensibilmente il rischio di contrasto tra le decisioni che confermano i lodi arbitrali e le altre decisioni.

### 4. La localizzazione di perdite puramente pecuniarie

In materia di competenza giurisdizionale per cause in materia di illeciti civili dolosi o colposi, l'art. 7 n. 2 del Regolamento dispone che – oltre al giudice del luogo del domicilio del convenuto – sia altresì competente il giudice del luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto o può avvenire. Nei casi in cui il luogo del fatto generatore del danno sia situato in uno Stato membro diverso da quello in cui il danno si verifica, la CGUE ha affermato che ai sensi del predetto articolo tanto il giudice del luogo del fatto quanto quello del luogo del danno<sup>3</sup> sono giurisdizionalmente competenti a conoscere della causa.

In questo contesto, emergono difficoltà nel determinare il luogo del danno in fattispecie in cui siano lamentati pregiudizi puramente patrimoniali (*pure economic loss*), i.e., una diminuzione delle disponibilità finanziarie senza alcun nesso con un bene materiale<sup>4</sup>. Il quadro delineato dalla CGUE appare piuttosto frammentato: in una serie di pronunce<sup>5</sup> la CGUE ha stabilito che il luogo del danno è situato dove è ubicato il conto corrente su cui la perdita si è verificata, qualora una serie di ulteriori elementi (attinenti a qualità personali del danneggiato, come ad esempio il domicilio di quest'ultimo) corroborino il fatto che detto luogo presenta un collegamento particolarmente stretto con la controversia. Tuttavia, in *Kronhofer* la CGUE ha altresì sancito che né il luogo del domicilio dell'attore né il luogo di concentrazione dei suoi beni potrebbero essere considerati al fine di attribuire la competenza giurisdizionale<sup>6</sup>. Infine, in *VEB* la CGUE ha determinato la competenza giurisdizionale ex art. 7 n. 2 basandosi sulla c.d. "localizzazione sul mercato del danno", stabilendo che soltanto le autorità giudiziarie dello Stato membro in cui una società quotata deve adempiere ai propri obblighi informativi sono competenti a conoscere di un'azione per omesse informazioni in relazione ad un prodotto

<sup>3</sup> *Ex multis*, CGCE, 30 novembre 1976, C-26/76, *Mines de Potasse*.

<sup>4</sup> CGUE, 9 luglio 2020, C-349/19, *VEB*, punto 33.

<sup>5</sup> CGUE, 16 giugno 2016, C-12/15, *Universal Music Holding*; 28 gennaio 2015, C-375/13, *Kolassa* e, seppur in maniera meno marcata 12 settembre 2018, C-304/17, *Lober*.

<sup>6</sup> CGUE, 12 giugno 2004, C-168/02, *Kronhofer*.

finanziario scambiato sul mercato secondario (non attribuendo dunque rilevanza al luogo del conto corrente degli investitori né al loro domicilio). Tale soluzione pare preferibile, in quanto maggiormente in linea con esigenze di prevedibilità dei fori, di certezza del diritto e, in ultima analisi, di buona amministrazione della giustizia.



## La *High Court* rafforza l'efficacia delle clausole compromissorie nel contesto delle sanzioni internazionali, anche con riferimento a soggetti che non le hanno sottoscritte

Con la decisione del 5 giugno 2025, la *High Court* inglese ha riconosciuto la violazione di una clausola arbitrale LCIA da parte di VTB Bank PJSC, che aveva agito in Russia contro diverse entità del gruppo JPMorgan. Il giudice ha concesso un'*anti-suit injunction*, estendendone gli effetti anche a società del Gruppo non firmatarie dei contratti. In base al *Contracts (Rights of Third Parties) Act 1999*, queste ultime potevano invocare la clausola compromissoria.

### 1. Introduzione e profili fattuali

Nel contesto di crescente instabilità geopolitica che fa seguito al conflitto RussiaUcraina, le tensioni commerciali tra istituzioni finanziarie occidentali ed entità russe sottoposte a sanzioni UE/USA hanno comportato una serie di contenziosi internazionali con rilevanti implicazioni in materia di arbitrato.

Tra questi emerge la recente pronuncia resa dalla *High Court of Justice of England and Wales* (in seguito la "*High Court*" o la "*Corte*") in data 5 giugno 2025. Tale procedimento ha visto contrapposte otto società del gruppo JPMorgan (in seguito anche solo il "Gruppo") – tra cui JP Morgan Securities plc, JPMorgan Chase Bank N.A. London Branch – e VTB Bank PJSC (VTB), istituto di credito controllato dalla Federazione Russa. Prima dello scoppio del conflitto russo-ucraino, tra le parti vigeva un complesso sistema di rapporti commerciali in cui VTB aveva sottoscritto con alcune delle società del Gruppo coinvolte nel procedimento in questione. A titolo esemplificativo, in forza di uno di questi contratti, VTB depositava metalli preziosi presso JP Morgan Chase Bank N.A.. Detti contratti prevedevano una clausola compromissoria in forza della quale la competenza giurisdizionale era attribuita ad un tribunale arbitrale con sede a Londra e soggetto alle LCIA Rules.

A seguito dell'invasione dell'Ucraina ad opera della Federazione Russa, VTB veniva sottoposta a sanzioni occidentali e il Gruppo (*rectius*, le società del Gruppo aventi un contratto in essere con VTB) risolveva i contratti in essere. A seguito di tanto, emergevano dispute circa le somme che il Gruppo avrebbe dovuto corrispondere a VTB. Pertanto, VTB intraprendeva un procedimento innanzi alle corti russe contro il Gruppo (indipendentemente dalla sussistenza di rapporti contrattuali tra VTB e ciascuna società del Gruppo) volto ad ottenere un *freezing order* sino a determinazione delle somme dovute dal Gruppo a VTB.

A seguito di una serie di sviluppi processuali, le società Gruppo nei cui confronti era stata esperita l'azione in Russia proponevano innanzi alla *High Court* un'*anti-suit injunction* al fine di vietare a VTB di agire di fronte ai giudici russi. Il Gruppo asseriva che la questioni oggetto di controversia fossero devolute alla giurisdizione arbitrale in forza delle clausole compromissorie contenute nei contratti in essere tra le società del Gruppo.

La Corte inglese, ai sensi del *Contracts (Rights of Third Parties) Act* del 1999, era chiamata a decidere se l'avvio dei procedimenti in Russia fosse in violazione delle clausole arbitrali e se le società del Gruppo che non avevano concluso contratti con VTB potessero nondimeno invocare dette clausole compromissorie.

## 2. L'estensione delle clausole arbitrali a terzi

Analizzate le clausole compromissorie, la Corte ha accolto le ragioni del Gruppo: il procedimento avviato in Russia da parte di VTB è in violazione delle disposizioni contrattuali; tale violazione legittima l'emissione di un'*anti-suit injunction* anche in favore delle società del Gruppo che non hanno sottoscritto le clausole compromissorie.

Sulla base del dettato del *Contracts (Rights of Third Parties) Act 1999*, una terza parte può invocare una clausola compromissoria se (a) il contratto prevede espressamente ciò; oppure (b) la clausola arbitrale sembra destinata ad applicarsi anche alla terza parte che la invoca. Nel caso di specie, la *High Court* ha ritenuto che, anche alla luce della pertinente giurisprudenza in materia nonché mediante un'interpretazione sistematica delle clausole contrattuali, è possibile desumere la volontà delle parti di estendere l'ambito soggettivo della convenzione arbitrale all'intero gruppo societario, così da garantire l'unicità del foro convenzionale e prevenire condotte elusive mediante il ricorso a procedimenti giurisdizionali esteri. Di conseguenza, l'*anti-suit injunction* garantita dalla *High Court* dispiega i propri effetti anche nei confronti delle società appartenenti al Gruppo che non hanno un rapporto contrattuale diretto con VTB.

## 3. Conclusioni

Nella pronuncia in esame, la Corte londinese ha riaffermato la centralità dell'arbitrato, rifiutando categoricamente l'idea che Stati sovrani o entità da essi controllate possano eludere tali clausole mediante l'avvio di procedimenti in giurisdizioni alternative. Inoltre, l'interpretazione delle norme sugli effetti verso terzi testimonia l'attenzione della giurisprudenza inglese nel prevenire sovversioni processuali orchestrate con finalità geopolitiche.

# GIURISPRUDENZA ARBITRALE

## Autonomia delle istituzioni arbitrali e limiti all'intervento statale: la decisione della *High Court* di Singapore

SGHC 31[2025], DMZ c. DNA

*La High Court sancisce il principio di minimo intervento statale nei procedimenti arbitrali: non c'è giurisdizione statale in relazione ad una richiesta di annullamento di una decisione resa dalla cancelleria di un'istituzione arbitrale.*

Con recente pronuncia la *High Court* di Singapore è intervenuta in relazione ai rapporti tra la giurisdizione statale e le istituzioni arbitrali, stabilendo di non poter annullare un atto reso dalla cancelleria del *Singapore International Arbitration Centre* ("SIAC").

Questi i principali fatti della causa. La società DNA depositava in data 24 giugno 2024 una *Notice of Arbitration* presso il SIAC nei confronti della società DMZ. Il 3 luglio 2024 si realizzavano una serie di interlocuzioni preliminari tra il SIAC e DNA e, solo in quella data, la cancelleria dell'istituzione arbitrale considerava avviato il procedimento arbitrale. Tuttavia, dal momento che in detto lasso di tempo era intercorsa la prescrizione del diritto fatto valere da DNA, su istanza di quest'ultima, la cancelleria provvedeva a rettificare la data di inizio del procedimento arbitrale. DMZ agiva innanzi alla *High Court* di Singapore chiedendo l'annullamento di tale rettifica.

La corte ha rigettato il ricorso. La *High Court* ha stabilito di non avere giurisdizione circa la richiesta di DMZ: in linea con il principio giurisprudenziale di minimo intervento delle corti statali nei procedimenti arbitrali, i giudici statali hanno facoltà di intervenire solo se ciò è previsto *ex lege*, cosa che nel caso di specie non è. In aggiunta, DMZ è contrattualmente vincolata al rispetto delle SIAC Rules, che prevedono la rinuncia ad impugnare le decisioni della cancelleria SIAC.

In ogni caso, la *High Court* ha stabilito le SIAC Rules non proibiscono espressamente alla cancelleria SIAC di rettificare le proprie decisioni.

La pronuncia esaminata presenta dunque un netto favor arbitrale. Da un lato conferma l'importanza del principio di minimo intervento della giurisdizione ordinaria mentre dall'altro lato viene incontro ad esigenze di celerità dei procedimenti arbitrali, di economia processuale e, in ultima analisi, di buona amministrazione della giustizia.

## Arbitrato di investimento e obbligo di terminare un arbitrato basato su un BIT intra-UE alla luce della sentenza *Achmea*

*Corte d'Appello di Amsterdam, 22 aprile 2025, LC Corp c. Polonia*

*Un investitore può essere obbligato a cooperare per porre fine a un arbitrato fondato su un BIT intra-UE in quanto incompatibile con il diritto dell'Unione.*

La questione della compatibilità tra i trattati bilaterali di investimento (BIT) intra-UE e il diritto dell'Unione europea continua a suscitare importanti sviluppi giurisprudenziali. Una recente decisione della Corte d'Appello di Amsterdam ha aggiunto un nuovo tassello a questo complesso mosaico, affermando che una parte che ha avviato un procedimento arbitrale fondato su un BIT intra-UE può essere obbligata, a pena di sanzioni pecuniarie, a collaborare alla sua estinzione, in quanto tale procedimento è in contrasto con il diritto dell'Unione.

Il caso in esame ha riguardato la società olandese LC Corp, che aveva avviato un procedimento arbitrale con sede a Londra nei confronti della Polonia, sulla base del BIT concluso tra i Paesi Bassi e la Polonia.

Tuttavia, a seguito della sentenza *Achmea* della Corte di Giustizia dell'UE (e della successiva risoluzione del BIT in questione), la Polonia ha avviato un'azione giudiziaria nei Paesi Bassi al fine di ottenere un'ingiunzione verso la LC Corp a che questa collaborasse nella presentazione di una domanda congiunta di estinzione del procedimento al tribunale arbitrale.

In particolare, la Polonia ha chiesto alla Corte olandese di ordinare a LC Corp di cooperare attivamente per chiudere l'arbitrato, sostenendo che la prosecuzione del procedimento sarebbe contraria al diritto dell'Unione europea.

La Corte d'Appello di Amsterdam ha accolto la richiesta della Polonia. Secondo la Corte, LC Corp aveva, ai sensi del diritto olandese, un obbligo di cooperare per l'estinzione del procedimento arbitrale: tale obbligo deriva dal principio di leale cooperazione e dall'esigenza di evitare comportamenti che possano eludere il sistema di tutela giuridica previsto dal diritto dell'UE. In altre parole, il comportamento di LC Corp, volto a proseguire un arbitrato fondato su una clausola compromissoria contraria al diritto dell'Unione, costituiva una violazione del principio di primazia del diritto dell'UE e della sentenza *Achmea*.

La Corte ha sottolineato che ogni disposizione del BIT che possa in qualche modo indurre un investitore olandese o polacco a fare affidamento su una clausola arbitrale deve essere considerata incompatibile con l'ordinamento dell'Unione; ne consegue che la prosecuzione di un procedimento arbitrale basato su tale clausola si traduce in una violazione del diritto UE.

La pronuncia in esame è particolarmente rilevante in quanto mostra come le corti nazionali possano svolgere un ruolo attivo nell'applicazione diretta del diritto dell'Unione anche in materia di investimenti. Inoltre, essa rafforza l'effetto vincolante della giurisprudenza della Corte di Giustizia nei confronti di soggetti privati coinvolti in controversie internazionali.



**Arbitrato internazionale e sospensione all'esecuzione dei lodi***Corte d'Appello di Parigi, 15 maggio 2025, Hilton Group c. M. [K]*

*L'esecuzione di un lodo arbitrale non è automaticamente sospesa in caso di impugnazione del provvedimento che ne dichiara l'esecutività.*

La Corte d'Appello di Parigi si è recentemente pronunciata su una questione centrale in tema di arbitrato internazionale: l'effetto sospensivo (o meno) dell'impugnazione del provvedimento che dichiara l'esecutività di un lodo arbitrale.

La vicenda trae origine da due lodi arbitrali ICC (sede dell'arbitrato Londra), che avevano condannato M. [K] al pagamento di oltre 18,6 milioni di dollari a favore di Hilton Worldwide Manage Limited. Ottenuto in Francia il provvedimento che dichiara efficacia esecutiva dei lodi, Hilton ha proceduto a un'azione esecutiva su un veicolo di lusso appartenente a M. [K]. Quest'ultimo ha impugnato il pignoramento dinanzi al giudice dell'esecuzione, sollevando irregolarità procedurali e sostenendo che i lodi non erano ancora titoli esecutivi validi, in quanto il provvedimento che ne riconosceva l'esecutività in Francia era stato impugnato.

La Corte d'Appello di Parigi ha respinto le argomentazioni del debitore, chiarendo che la proposizione dell'impugnazione contro il provvedimento che dichiara l'esecutività del lodo non incide sulla possibilità di procedere con l'esecuzione forzata. I lodi arbitrali internazionali dichiarati esecutivi rimangono quindi tali anche se il provvedimento che ne dichiara l'esecutività viene impugnato, salvo espressa sospensione disposta dalla corte. I lodi sono di per sé provvedimenti definitivi e indipendenti dagli ordinamenti statali: di conseguenza, l'impugnazione del decreto che ne dichiara esecutività non può avere strutturalmente un effetto sospensivo.

La decisione della Corte d'Appello di Parigi rafforza l'approccio pro-arbitrato dell'ordinamento francese, confermando che l'impugnazione del provvedimento che dichiara l'esecutività di un lodo non ha effetto sospensivo automatico: l'esecuzione del lodo resta possibile, salvo espressa sospensione disposta dal giudice.

# GIURISPRUDENZA ITALIANA

## Libertà di stabilimento e legge applicabile agli atti societari: la Cassazione si allinea alla CGUE

Cass. Civ. Sez. I, 7 maggio 2025, n. 11964

*La Cassazione esclude l'applicazione del diritto italiano agli atti di gestione di una società lussemburghese con attività principale in Italia. In linea con la giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea, si applica la legge dello Stato di costituzione dell'ente.*

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 11964 del 7 maggio 2025, ha affrontato una questione centrale nel diritto internazionale privato: la determinazione della legge applicabile agli atti di gestione di una società formalmente costituita all'estero, ma avente il proprio oggetto principale in Italia. La vicenda ha origine da una società lussemburghese, già costituita in Italia come S.r.l., che, pur avendo trasferito la sede legale in Lussemburgo e assunto forma lussemburghese, aveva in Italia il proprio oggetto principale, *i.e.*, manteneva la totalità del proprio patrimonio, consistente in un importante complesso immobiliare sito a Roma.

La controversia nasce dal conferimento, da parte dell'amministratore unico lussemburghese, di una procura generale a un soggetto terzo: tale procura risulta in violazione dell'art. 2381 co. 2° c.c., in forza del quale la delega da parte di un amministratore delle proprie funzioni può essere unicamente prevista nei confronti di un membro del Consiglio di amministrazione.

Il procuratore cedeva il complesso immobiliare a due società italiane e la società lussemburghese ha contestato l'atto, sostenendo (i) l'applicazione della legge italiana agli atti di gestione della società ex art. 25 I. 218/1995 e di conseguenza; (ii) la nullità della procura ex art. 2381 c.c.. Infatti, ai sensi dell'art. 25 le società sono regolate dalla legge dello Stato in cui si è perfezionato il procedimento di costituzione ma si applica la legge italiana se ivi è situato il proprio oggetto principale.

Giunta la causa innanzi alla Corte di Cassazione, questa rimetteva la questione alla Corte di Giustizia dell'Unione europea, interrogandola circa la compatibilità di tale approccio con la libertà di stabilimento sancita dagli articoli 49 e 54 TFUE, ai sensi dei quali una persona fisica o giuridica ha la facoltà di stabilirsi in uno Stato membro dell'Unione senza restrizioni, anche indirette. La Corte di Giustizia chiariva che l'applicazione dell'art. 25 I. 218/1995 nel caso di specie non risultava compatibile con la libertà di stabilimento, rinviando al giudice italiano per la determinazione della legge applicabile alla procura nel caso di specie.

La Cassazione ha dunque affermando che – dal momento che nel caso di specie l'applicazione della legge italiana osta alla libertà di stabilimento delle persone giuridiche – la validità della procura doveva essere valutata secondo la legge dello Stato in cui si è perfezionato il processo di costituzione della società, *i.e.*, il diritto societario lussemburghese.

La sentenza in esame rappresenta quindi un importante intervento di chiarimento circa il rapporto tra norme nazionali di diritto internazionale privato e principi fondamentali del diritto dell'Unione, rafforzando la tutela della libertà di stabilimento e ponendo un limite all'applicazione extraterritoriale del diritto societario interno.

Il contenuto della presente rassegna ha solo valore  
informativo e non costituisce un parere professionale.

STUDIO LEGALE  
PADOVAN

Milano Foro Buonaparte 54 | T. +39 02.4814994  
Roma via Sistina 23 | T. +39 06.98796392  
[litigation@studiopadovan.com](mailto:litigation@studiopadovan.com)  
[www.studiopadovan.com](http://www.studiopadovan.com)

